



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

E

ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

**PER L'ACCESSO AL CREDITO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI
ALL'ADEPP**

Associazione degli Enti Previdenziali Privati (di seguito “**AdEPP**”) con sede in Roma, Via Barberini, n. 11, Codice Fiscale 96318570585, in persona del Dott. Alberto Oliveti, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., (di seguito, “**CDP**”) con sede in Roma, Via Goito n. 4 iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Dott. Fabrizio Palermo, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale

congiuntamente, le “**Parti**” e ciascuna una “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (così come integrato dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) (di seguito, l'“**Articolo 11 DL 185/08**”), ha riconosciuto a CDP la possibilità di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di seguito, “**Fondo PMI**”) secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- B. in esecuzione di quanto previsto nell'Articolo 11 DL 185/08, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (“**MEF**”), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (“**MISE**”), del 26 gennaio 2012, così come modificato dal decreto del MEF, di concerto con il MISE dell'11 marzo 2019 (di seguito, il “**DM**”), ha disciplinato le modalità di intervento di CDP. In particolare, l'articolo 3-bis del DM (recante “*Intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.*”) prevede, tra l'altro:
- a. che le modalità di intervento di CDP in favore del Fondo PMI siano definite con apposita convenzione da sottoscrivere tra il MISE, il MEF e CDP, prevedendo, al comma 3, che “*la convenzione individua, tra l'altro, per la sezione speciale e per ciascuna sotto-sezione:*
- i. *la tipologia di operazioni che accedono alla sezione speciale e a ciascuna sotto-sezione;*

- ii. *la percentuale integrativa di copertura degli interventi di garanzia, anche su portafogli di finanziamenti; e*
 - iii. *l'ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione minima di 5 milioni di euro in relazione alla sezione speciale e di 250 mila euro in relazione a ciascuna sotto-sezione, restando inteso che le dotazioni delle sotto-sezioni sono computate ai fini del calcolo della dotazione minima complessiva della sezione speciale"; e*
- b. al comma 2, che *"nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita, con contabilità separata, una sezione speciale alla quale accedono le operazioni individuate dalla convenzione e alimentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche con risorse provenienti da soggetti pubblici o privati, anche di origine europea. Tali ultime risorse sono versate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nello stesso esercizio finanziario in cui sono incassate. La sezione speciale può essere suddivisa in sotto-sezioni, ciascuna dotata di propria contabilità separata, alle quali accedono le operazioni individuate dalla suddetta convenzione";*
- C. ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*, gli interventi del Fondo PMI sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- D. ai sensi dell'articolo 6 del decreto del MISE di concerto con il MEF del 27 dicembre 2013 sono previsti obblighi di informazione e trasparenza a carico del gestore del Fondo PMI e dei soggetti richiedenti la garanzia del Fondo PMI (*i.e.* soggetti finanziatori in caso di garanzia diretta e confidi ovvero altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia), al fine di indicare i vantaggi in favore dei soggetti beneficiari (nel caso specifico, i professionisti iscritti alle Casse e agli Enti di previdenza associati Adepp) generati dalla garanzia del Fondo PMI, (ovvero condizioni di maggior favore applicate alle operazioni finanziarie in termini, tra l'altro, di *pricing*, di volume di credito concesso e/o di minori garanzie richieste in presenza della garanzia del Fondo PMI). Tali vantaggi sono poi comunicati dal gestore del Fondo PMI ai soggetti beneficiari;
- E. ai sensi della lettera A.3. della Parte II (*"Modalità d'intervento del Fondo e requisiti di ammissibilità"*) delle Disposizioni Operative del Fondo PMI *"La garanzia [del Fondo PMI] è*

concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione¹, ovvero dal regolamento de minimis², sulla base di quanto disposto nella Parte XIII [delle medesime Disposizioni Operative]”.

CONSIDERATO CHE

- F. a partire dal 2018 AdEPP e CDP hanno manifestato interesse a collaborare nella valutazione, definizione e possibile attivazione di iniziative volte a supportare l'accesso al credito in favore dei professionisti iscritti alle Casse e agli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP, in sinergia con il Fondo PMI;
- G. in esecuzione di quanto previsto nel DM, in data 18 ottobre 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra MISE, MEF e CDP con la quale, tra l'altro, le Parti (i) hanno preso atto dell'istituzione della sezione speciale di CDP in esecuzione di quanto previsto nel DM e (ii) hanno definito i termini e le condizioni generali di operatività della suddetta sezione speciale di CDP e delle relative sotto-sezioni;
- H. i vantaggi in favore dei professionisti iscritti alle Casse e agli Enti di previdenza associati AdEPP generati dalla garanzia del Fondo PMI possono essere ricondotti a diverse fattispecie tra cui, tra l'altro, l'applicazione di condizioni di maggior favore applicate alle operazioni finanziarie in termini di *pricing*, di volume di credito concesso e/o di minori garanzie richieste in presenza della garanzia del Fondo PMI.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Contenuto e finalità

Con il presente protocollo d'intesa non vincolante (il “**Protocollo**”), le Parti, tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile e dalle disposizioni statutarie,

¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

² Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

intendono avviare una collaborazione finalizzata a supportare l'accesso al credito da parte dei professionisti iscritti alle Casse e agli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP, anche attraverso la possibile analisi ed identificazione di interventi, in sinergia con il Fondo PMI, che prevedano, tra l'altro, (i) l'apertura di apposite sotto-sezioni dotate di contabilità separata nel Fondo PMI e (ii) l'affidamento a CDP di risorse provenienti dalle Casse e dagli Enti di previdenza, da destinare a tali sotto-sezioni.

In particolare, tali sotto-sezioni potranno eventualmente essere destinate a incrementare la quota di garanzia pubblica concessa dal Fondo PMI in favore degli iscritti alle Casse e agli Enti di previdenza aderenti all'AdEPP, nell'ottica di sviluppare iniziative di sostegno all'accesso al credito dei professionisti, per il finanziamento delle esigenze di capitale circolante e/o di investimento connesse all'attività professionale svolta.

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo, la collaborazione tra le Parti potrà essere realizzata attraverso la valutazione e l'analisi, tra l'altro, delle seguenti due distinte linee di operatività:

- Operatività loan by loan: le Casse e gli Enti di previdenza potranno affidare proprie risorse a CDP per incrementare la percentuale di garanzia riconosciuta dal Fondo PMI sulle operazioni a favore dei propri associati (i) all'80% in caso di operazioni di c.d. garanzia diretta (presentate da banche) e (ii) al 90% per operazioni di c.d. riassicurazione (presentate da Confidi).

Tale iniziativa consentirebbe di incrementare la quota di esposizione al rischio delle banche e dei confidi garantita dal Fondo PMI, incentivando la concessione di credito bancario a supporto delle esigenze degli iscritti, a condizioni di maggior favore. Il beneficio potrà eventualmente essere ottenuto attraverso tutti gli intermediari finanziari abilitati ad operare con il Fondo PMI, garantendo un accesso capillare e distribuito su tutto il territorio nazionale, senza necessità per i professionisti di aprire nuovi conti correnti bancari, ulteriori a quelli eventualmente già in uso;

- Operatività di portafoglio: le Casse e gli Enti di previdenza potranno affidare proprie risorse a CDP per incrementare lo spessore della *tranche* di prima perdita nelle operazioni di garanzia concesse dal Fondo PMI su portafogli di operazioni in favore dei professionisti iscritti alle Casse e agli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP. CDP rivestirebbe il ruolo di strutturatore e coordinatore dell'iniziativa e gestirebbe le risorse apportate dalle Casse e dagli Enti di previdenza aderenti, in modo da far sì che tali risorse vengano utilizzate unicamente a

beneficio degli iscritti del relativo soggetto apportante. Con tale intervento, si potrebbe favorire una maggiore presa di rischio da parte degli istituti finanziatori che potrebbero essere incentivati a finanziare posizioni con un maggior grado di rischio e con usuale difficoltà nell'accesso al credito, ad esempio a favore dei giovani professionisti iscritti.

Resta inteso tra le Parti che la sottoscrizione del presente Protocollo non determina alcun diritto di esclusiva e CDP potrà valutare di replicare il presente Protocollo con terzi, al fine di aumentare le possibilità di successo delle iniziative, nonché l'impatto potenziale in termini di accesso al credito per i soggetti beneficiari.

Articolo 2

Effetti tra le Parti

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa di cui al presente Protocollo, nonché ogni considerazione circa le relative modalità di attuazione, subordinata al soddisfacente completamento delle analisi di conformità con la normativa applicabile, di ammissibilità interna e istruttoria di CDP, AdEPP e di ciascuna Cassa ed Ente di previdenza, a seconda del caso, nonché all'adozione delle delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni. Si precisa, altresì, che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e *policy* interne di CDP, di AdEPP e di ciascuna Cassa ed Ente di previdenza, a seconda del caso.

Resta inteso che l'assunzione di qualsiasi impegno od obbligo di ciascuna Parte, ovvero la definizione delle specifiche attività di competenza che potranno essere intraprese dalle Parti in attuazione del presente Protocollo, dovranno essere regolate, se del caso, da – e quindi subordinate al positivo raggiungimento di – appositi accordi da negoziarsi e concludersi separatamente tra le Parti e/o con le Casse e Enti di previdenza, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo.

Ciascuna Parte assumerà ogni decisione in piena autonomia, svolgerà le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna iniziativa.

Articolo 3

Pubblicità

Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alle risultanze delle attività derivanti dal presente Protocollo, secondo modalità da concordarsi preventivamente tra le Parti, anche attraverso eventi divulgativi da organizzare con qualsiasi soggetto istituzionale interessato.

La stipula del presente Protocollo, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità da concordarsi tra le Parti.

Articolo 4

Confidenzialità e trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3 che precede, CDP e AdEPP si impegnano reciprocamente a osservare la massima riservatezza e a non divulgare, né utilizzare per scopi diversi, a terzi le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo il caso in cui tali informazioni e documenti fossero, siano o vengano in possesso delle Parti nell'ambito della propria ordinaria attività di *business* e, comunque, non in violazione della presente disposizione. Fatto salvo reciproco accordo tra le Parti, le informazioni e i documenti potranno essere trasmessi a terzi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) ai soci e alle società controllate e collegate di ciascuna Parte e ai dipendenti, dirigenti e amministratori e sindaci di ciascuna Parte e delle rispettive affiliate, unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate;
- b) per ordine o richiesta dell'Autorità amministrativa o giudiziaria o di vigilanza, di qualsiasi natura;
- c) per disposizione di legge o di regolamento;
- d) ai revisori incaricati della revisione dei bilanci annuali di ciascuna Parte, laddove sia necessario il relativo coinvolgimento nell'iniziativa;
- e) ai consulenti di ciascuna Parte eventualmente incaricati in relazione alla singola iniziativa, unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 5

Durata e risoluzione

Il presente Protocollo avrà efficacia per 36 mesi dalla sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordarsi fra le Parti.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo, con o senza giusta causa e senza obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri) nei confronti dell'altra Parte, mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra Parte con 15 (quindici) giorni di calendario di preavviso rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace.

Articolo 6

Trattamento fiscale

Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 7

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione nell'ambito del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata, email o PEC come segue:

Se a CDP, a:

Via Goito, 4 – 00185 Roma

All'attenzione di: Andrea Nuzzi

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Se a AdEPP, a:

Via Barberini, 11 – 00187 Roma

All'attenzione di: Responsabile Presidenza dott.ssa Paola Lapolla

PEC: segreteria.adepp@pec.it

o altro indirizzo che sia indicato mediante apposita comunicazione.

Articolo 8


Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.


Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Roma, 13 dicembre 2019

Letto, approvato e sottoscritto



Alberto Oliveti
Presidente Associazione degli
Enti Previdenziali Privati



Fabrizio Palermo
Amministratore Delegato
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A